



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN.LE N. 82 DEL 24/01/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 1162 DEL 04/12/2012 AVENTE AD OGGETTO : "RECUPERO ONERI CONCESSORI PER INTERVENTI EDILIZI AUTORIZZATI NEL PERIODO 2007-2009" - REVOCA IN AUTOTUTELA.-

Parere favorevole di regolarità contabile

DOTT. COSIMO D'AVERSA

Attestazione copertura finanziaria

DOTT. COSIMO D'AVERSA

Il Giorno 24/01/2013 , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con atto n. 1 del 08.01.2013 la G. M. ha preso atto che fino alla data di approvazione del Bilancio di Previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ed ha contestualmente autorizzato i responsabili del servizio a impegnare spese nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo del bilancio 2012, facendo riferimento agli obiettivi di PEG 2012.

Premesso

-Richiamata la precedente propria determinazione n. 1162 del 04/12/2012 con la quale, in relazione nota del Segretario/Direttore Generale prot. 5776 del 26/03/2009 e di quella a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale prot. 17481 del 06/11/2012, con allegata nota della Corte dei Conti – Procura Regionale prot. 8014 del 15/10/2012; nel ritenere propria la competenza per il recupero delle somme inerenti gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione delle pratiche edilizie nell'arco temporale 2007/2011 si approvava l'esito dell'istruttoria d'Ufficio operata sulla scorta dei rispettivi valori tabellari aggiornati applicando, al valore degli oneri di urbanizzazione l'incremento ISTAT del 42,4 % e a quello del Costo di Costruzione quelli determinati dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 449 del 04/04/2006 e n. 2268 del 26/11/2008 e, per i periodi intermedi gli specifici aggiornamenti ISTAT;

-richiamate altresì le note aventi ad oggetto: *“Mancato aggiornamento e riscossione Oneri di Urbanizzazione e del Costo di costruzione annualità 2007/2009 – Comunicazione di avvio del procedimento”* trasmesse nel mese di dicembre del 2012 ed indirizzate ai cittadini intestatari di Permessi di Costruire o DIA con la quale venivano indicati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, le informazioni inerenti il procedimento in parola, la indicazione circa i termini per la sua conclusione, nonché l'indicazione circa la possibilità di produrre osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto che le note di riscontro pervenute a questo Ufficio, alcune delle quali a firma di Avvocati allo scopo incaricati, hanno in sostanza, comunicato di voler rigettare la richiesta di pagamento degli adeguamenti richiesti per motivazioni inerenti vizi di illegittimità del provvedimento di cui alla citata D.R.S. n. 1162/2012 in ordine alla presunta incompetenza del Responsabile del Servizio e alla elusione di diversi principi normativi e giurisprudenziali circa la non retroattività degli importi e nel contempo si sono dichiarati disponibili a adire le vie legali qualora l'A.C. avesse proseguito nell'intento;

Considerato che il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr per tutti Sentenza TAR LECCE n. 48/2013 del 15/01/2013)

- rileva come l'attività posta in essere dal Comune, col fine di recuperare somme rivenienti dalla rideterminazione degli oneri, non sia improntata all'esercizio di un potere di autotutela volto a correggere eventuali errori di calcolo all'epoca del rilascio del permesso di costruire, ma orientata ad addossare al privato, successivamente al rilascio del titolo edilizio, costi supplementari derivanti dal meccanismo legale di adeguamento degli oneri concessori;
- richiami l'orientamento consolidato della giurisprudenza, fondato sullo stesso tenore letterale dell'art. 16 DPR 380/2001 (*“la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire”* e *“la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio..”*) secondo il quale i contributi concessori devono essere stabiliti al momento del rilascio del permesso edilizio e che a tale momento occorre avere riguardo per la determinazione della entità dell'onere facendo applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio.
- è tale che non solo la determinazione degli oneri debba avvenire sulla base delle tariffe vigenti ma che la stessa non possa essere richiesta che una tantum al

momento del rilascio del permesso edilizio senza possibilità di esigersi pagamenti per annualità successive al rilascio del titolo.

- definisce pertanto come illegittima la pretesa dell'Amministrazione di addossare al titolare di un permesso edilizio rilasciato anni prima l'ulteriore carico finanziario derivante dal meccanismo di aggiornamento posto che la determinazione degli oneri al momento del rilascio era stata correttamente determinata sulla base delle tabelle vigenti all'epoca.

Considerato altresì che allo stato, per le motivazioni su esposte e al fine di evitare ulteriori disagi agli uffici e agli utenti interessati, nonché ulteriori possibili danni economici all'Ente per la costituzione in giudizi che possono vederlo soccombente, si ritiene opportuno e necessario procedere in autotutela all'annullamento del procedimento in parola intrapreso con la citata D.R.S. n. 1162/2012

Ritenuto di dover provvedere in merito anche in vista dello scadere del termine indicato per la conclusione del procedimento intrapreso;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazione;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- la correttezza e regolarità della procedura;
- la correttezza formale nella redazione dell'atto;

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".

Visto il T.U.EE.LL., approvato con D.lvo n. 267 del 18 agosto 2000;

D E T E R M I N A

- 1) Annullare in autotutela per le considerazioni in narrativa indicate, la determinazione del responsabile del servizio n° 1162 del 04/12/2012 avente ad oggetto : " *Recupero oneri concessori per interventi edilizi autorizzati nel periodo 2007-2009*" ed i relativi procedimenti avviati nei confronti dei soggetti concessionari aventi ad oggetto: *Mancato aggiornamento e riscossione Oneri di Urbanizzazione e del Costo di costruzione annualità 2007/2009* .
- 2) Comunicare la presente disposizione agli interessati nelle forme previste dalla legge, perché ne abbiano opportuna conoscenza.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.to L.vo, n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ING. VITO FERRAMOSCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

TRICASE , li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Rosaria PANICO
